

## REGOLAMENTO (CEE) N. 875/92 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1992

che stabilisce la perdita di reddito e il premio pagabile per pecora e per capra per la campagna 1991 negli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3013/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86<sup>(4)</sup>; che l'articolo 5, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89 prevede la possibilità di concedere, in certe zone, un premio ai produttori che detengono femmine della specie ovina di determinate razze di montagna diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio; che tali pecore e tali zone sono definite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87<sup>(6)</sup>;considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, gli Stati membri sono stati autorizzati a versare due acconti ai produttori di carni ovine e caprine, con i regolamenti (CEE) n. 2099/91<sup>(7)</sup> e (CEE) n. 3287/91<sup>(8)</sup> della Commissione; che gli acconti sono stati versati in alcuni Stati membri nel corso della campagna 1991; che gli Stati membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CEE) n. 2099/91, a versare l'intero importo dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità, istituito dal regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento(CEE) n. 1743/91<sup>(10)</sup>; che occorre stabilire il saldo che questi Stati membri sono tenuti a versare ai produttori;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per la campagna di commercializzazione 1991, l'importo del premio per pecora e per regione per i produttori di agnelli pesanti è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 4 un coefficiente che esprime, per ciascuna regione, la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 chilogrammi peso morto; che l'importo del premio pagabile per pecora al produttore di agnelli leggeri e quello pagabile per capra e per femmina di razza rustica di montagna, rappresenta il 70 % dell'importo pagabile per pecora ai produttori di agnelli pesanti; che per la regione 1 la perdita di reddito deve essere ridotta della media ponderata dei premi variabili effettivamente versati e di quelli prevedibili per il resto della campagna 1991; che per il calcolo di tale media occorre applicare le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 24 dello stesso regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine<sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3797/91<sup>(12)</sup>, se l'importo del premio non supera un determinato livello, esso non viene versato e il relativo importo va ad aggiungersi al premio per pecora da versare per la campagna successiva; che questa situazione si è verificata in Grecia per il premio autonomo relativo alla campagna 1990 e occorre pertanto aggiungere al premio applicabile alla campagna 1991 l'importo del premio applicabile nel 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le perdite di reddito della Gran Bretagna, da un lato, (senza aver detratto l'incidenza del premio variabile) e della zona Irlanda-Irlanda del Nord, dall'altro, ed i coefficienti che esprimono la produzione media annua di carne d'agnello per pecora, vengono progressivamente conglobati in una perdita di reddito unica e in coefficienti unici, proporzionalmente alla soppressione effettiva del premio variabile per la macellazione durante ogni campagna;

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40.<sup>(6)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23.<sup>(7)</sup> GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 21.<sup>(8)</sup> GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 12.<sup>(9)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17.<sup>(10)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 44.<sup>(11)</sup> GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 2.